



GIUNTA REGIONALE

Seduta del **12 MAR. 2012** Deliberazione N. **155**

L'anno il giorno del mese di **12 MAR. 2012**
negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig.
.....
con l'intervento dei componenti:

GIOVANNI CHIODI

1.	6.
2. CASTIGLIONE ASSENTE	7. FEBBO
3. CARPINETA	8. GATTI
4. DE FANIS	9. GIULIANTE
5. DI DALMAZIO	10. MASCI
6. DI PAOLO	11. MORRA

Walter Gariani

Svolge le funzioni di Segretario

OGGETTO

D.Lgs.vo 20 settembre 2003, n. 276 e s.m.i., recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30".
Disciplina per l'Accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Abruzzo, approvata con D.G.R. 29/12/2012 nr. 1057. Modifiche ed integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTI**
- la **D.G.R. 29-12-2010, nr. 1057**, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L.14 febbraio 2003, n.30". Approvazione documento denominato "Disciplina per l'Accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Abruzzo", con cui la Regione Abruzzo ha inteso organizzare l'ampliamento del Sistema regionale dei Servizi per il Lavoro attraverso la disciplina dell'accreditamento ai Servizi per il Lavoro, così come stabilito dal Decreto Legislativo 276/2003;
 - l'**articolo 29, comma 4, del decreto legge 06-07-2011 nr. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111**, recante "Liberalizzazione del collocamento, dei servizi e delle attività economiche";
 - la **Legge Regionale 23-08-2011, nr. 32**, di soppressione dell'ente

strumentale Abruzzo Lavoro;

VISTI,

in particolare, relativamente alla citata L.R. 32/2011:

- l'art. 1, che prevede che l'Ente Strumentale Abruzzo Lavoro sia soppresso entro la data del 29 febbraio 2012;
- l'art. 6, comma 2, che stabilisce che i riferimenti all'Ente soppresso, contenuti nelle leggi, nei regolamenti e nelle delibere regionali, si intendono ricondotti alla Direzione regionale competente in materia di Lavoro;

CONSIDERATO

- che ai sensi dell'art. 13, comma 1, della vigente Disciplina, approvata con la richiamata D.G.R. nr. 1057/2010, l'accREDITAMENTO ha durata biennale con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento di approvazione;
- che, ai sensi dell'art. 11, co. 2, della stessa Disciplina, i soggetti interessati ad ottenere l'accREDITAMENTO presentano domanda, redatta utilizzando esclusivamente il modello approvato, entro 90 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.A.T. della Disciplina medesima, con provvedimento del Direttore regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e reso disponibile sul sito internet della Regione Abruzzo;
- che la citata D.G.R. n. 1057/2010, è stata pubblicata sul B.U.R.A.T. nr. 32 Ordinario del 18/05/2011;
- che in ottemperanza alla disposizione di cui sopra, con D.D. 04-08-2011, nr. 58, si è proceduto all'approvazione della modulistica per l'accREDITAMENTO;
- che, sotto altro e differente profilo, la predetta Disciplina attribuisce all'Ente soppresso Abruzzo Lavoro la gestione di alcune fasi del processo di accREDITAMENTO;
- che, pertanto, nelle more della definizione della procedura di soppressione dell'Ente strumentale Abruzzo Lavoro, terminata in data 29-02-2012, si è sospesa la pubblicazione del provvedimento di approvazione della modulistica sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Abruzzo, in modo da consentire che gli adempimenti afferenti l'accREDITAMENTO facenti capo allo stesso Ente, potessero essere svolti dalla Direzione PALFIPS, una volta trasferiti personale e competenze;

PRESO ATTO,

inoltre, che il legislatore nazionale, con il citato art. 29, comma 4, del D.L. 98/2011, ha inteso novellare l'articolo 6 del menzionato D.Lgs. 276/03, ampliando il novero dei soggetti che possono ottenere l'autorizzazione nazionale all'intermediazione, anche attraverso semplificazioni amministrative;

RILEVATO,

infine, che Italia Lavoro, agenzia del M.L.P.S. che svolge attività di assistenza tecnica alle regioni sull'intero territorio nazionale in tema di accREDITAMENTO e di organizzazione dell'ampliamento dei sistemi regionali per i servizi al lavoro, ha svolto un puntuale benchmarking sulla disciplina dell'istituto nelle altre regioni, evidenziando l'opportunità di apportare integrazioni al Disciplinare approvato in Regione Abruzzo, al fine di superare talune criticità connesse, in particolare, alla figura del Responsabile dell'Unità Organizzativa ed alla conformità dei locali per l'accesso dei soggetti disabili;

RITENUTO,

pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato:

- di differire il *dies a quo* per la decorrenza del biennio di sperimentazione, alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T.;
- di apportare al documento approvato con la citata D.G.R. 1057/2010, le seguenti modifiche/integrazioni:
 - o l'articolo 3, comma 2, è sostituito dal seguente:
“Su specifica richiesta, sono accreditati tutti i soggetti titolari di autorizzazione nazionale, ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, così come modificato dall’art. 29 della Legge 15 luglio 2011 n. 111, in possesso, al momento della richiesta di accreditamento, dei requisiti previsti dal medesimo decreto”;
 - o all'articolo 4, comma 1, aggiungere le seguenti lettere:
“i) i patronati; j) le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità; l) La Fondazione Lavoro, istituita dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro ed in possesso di autorizzazione nazionale, ai sensi del Decreto Legislativo 10 Settembre 2003 nr. 276, articolo 6, comma 2, e successive modifiche ed integrazioni, attraverso i Consulenti del Lavoro delegati all’esercizio dell’intermediazione.”;
 - o all'articolo 5, comma 1, lettera b), punto 4, dopo la parola “disabili” aggiungere il seguente inciso: *“In caso di mancata conformità, è richiesta la disponibilità ad erogare il servizio, nel territorio provinciale in cui è ubicato il locale non conforme, in locali conformi, presso altro operatore accreditato al servizio per il lavoro o, in accordo, presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente.”;*
 - o all'articolo 6, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:
“ 7. Nel caso del consulente del lavoro, delegato dalla Fondazione e accreditato ai sensi della presente disciplina, la figura del Responsabile dell’Unità Organizzativa può essere assolta dallo stesso consulente.” “8. Nel caso dei soggetti di cui all’articolo 4 comma 1 lett. c) la figura del Responsabile Organizzativo può essere assolta dal delegato del rettore al Placement.” “9. Nel caso dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lett. e), la figura del Responsabile dell’Unità Organizzativa può essere assolta dal dirigente scolastico.”;
 - o l'articolo 10, comma 1, è sostituito dal seguente:
“1. Presso la Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali è istituito l’elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, di

seguito denominato Elenco regionale.”;

- o l'articolo 14, comma 1, è sostituito dal seguente:
“1. Il Servizio competente della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali verifica, in qualunque momento lo ritenga opportuno, il mantenimento del possesso dei requisiti, disponendo controlli, anche in loco”;

DATO ATTO

del parere espresso dal Direttore Regionale *“Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali”* in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritti ed approvati:

1) DI APPORTARE alla *“Disciplina per l’Accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Abruzzo”*, approvata con D.G.R. 29-12-2010 nr. 1057, le seguenti modifiche/integrazioni:

o l'articolo 3, comma 2, è sostituito dal seguente: *“Su specifica richiesta, sono accreditati tutti i soggetti titolari di autorizzazione nazionale, ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, così come modificato dall’art. 29 della Legge 15 luglio 2011 n. 111, in possesso, al momento della richiesta di accreditamento, dei requisiti previsti dal medesimo decreto”;*

o all'articolo 4, comma 1, aggiungere le seguenti lettere: *“i) i patronati; j) le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità; l) La Fondazione Lavoro, istituita dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro ed in possesso di autorizzazione nazionale, ai sensi del Decreto Legislativo 10 Settembre 2003 nr. 276, articolo 6, comma 2, e successive modifiche ed integrazioni, attraverso i Consulenti del Lavoro delegati all’esercizio dell’intermediazione.”;*

o all'articolo 5, comma 1, lettera b), punto 4, dopo la parola *“disabili”* aggiungere il seguente inciso: *“In caso di mancata conformità, è richiesta la disponibilità ad erogare il servizio, nel territorio provinciale in cui è ubicato il locale non conforme, in locali conformi, presso altro operatore accreditato ai servizi per il lavoro o, in accordo, presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente.”;*

o all'articolo 6, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi: *“7. Nel caso del consulente del lavoro, delegato dalla Fondazione e accreditato ai sensi della presente disciplina, la figura del Responsabile dell’Unità Organizzativa può essere assolta dallo stesso consulente.” “8. Nel caso dei soggetti di cui all’articolo 4 comma 1 lett. c) la figura del Responsabile Organizzativo può essere assolta dal delegato del rettore al Placement.” “9. Nel caso dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lett. e), la figura del Responsabile dell’Unità Organizzativa può essere assolta dal dirigente scolastico.”;*

o l'articolo 10, comma 1, è sostituito dal seguente: “1. Presso la Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali è istituito l'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, di seguito denominato *Elenco regionale*.”;

o l'articolo 14, comma 1, è sostituito dal seguente: “1. Il Servizio competente della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali verifica, in qualunque momento lo ritenga opportuno, il mantenimento del possesso dei requisiti, disponendo controlli, anche in loco”;

2) DI DIFFERIRE il *dies a quo* per la decorrenza del biennio di sperimentazione, alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T.;

3) DI DISPORRE la pubblicazione del presente deliberato sul B.U.R.A.T. e sul sito <http://www.regione.abruzzo.it/fil>.

L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23


DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 14 L.R. 77/99):

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI


SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: **PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO, FORMATIVE E SOCIALI.
GOVERNANCE. SISTEMA NORMATIVO**

UFFICIO: **Programmazione e innovazione delle politiche attive del lavoro
e di sviluppo del capitale umano.**


L'Estensore


Dott.ssa Maria Saula Gambacorta

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Maria Saula Gambacorta

(firma)

Per il Dirigente del Servizio
(vacante)

Il Direttore Regionale
Dott. Germano De Sanctis

(firma)

Il Direttore Regionale
Dott. Germano De Sanctis


Il Componente la Giunta


Avv. Paolo Gatti


Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

F.to Gariani

(firma)



Il Presidente della Giunta

F.to Chioldi

(firma)


Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li _____

16 MAR 2012



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
IL FUNZIONARIO

Anna Maria Balassone

(firma)